

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 498

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE ANGELIS e MANTICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2006

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno del terrorismo in Italia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno del terrorismo in Italia ha impegnato il Parlamento, a partire dalle passate legislature, attraverso la istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta con il compito di condurre indagini sulle sue origini, cause e sviluppi.

Giova ricordare che già nel corso della XIII legislatura, la Commissione di inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi svolse e terminò la propria attività.

Da piazza Fontana all'omicidio di Moro e della sua scorta, dalla strage dell'*Italicus* al DC 9 precipitato al largo di Ustica, all'omicidio del professore Massimo D'Antona la menzionata Commissione ha costantemente seguito l'evolvere delle inchieste strumento di stimolo per l'approfondimento di temi scottanti.

Non può negarsi che nel corso degli anni la predetta Commissione e altre analoghe abbiano fornito contributi concreti alla ricerca della verità sui tanti, troppi episodi. Verità a volte «scomode» per alcuni, verità che hanno messo in crisi quelle acquisite da processi o al peggio dal lavoro giornalistico. La

politica non può e non deve accontentarsi di verità di comodo, chiunque sia a beneficiarne, ma ha il dovere etico di perseguire la ricerca della verità ovunque possa condurre, assumendosi ognuno le proprie responsabilità ed accettando i fatti, poiché il fine dell'accertamento deve essere la metabolizzazione di una memoria condivisa che ponga il passato nel passato e ci permetta di continuare a costruire la concordia e l'unità della nazione.

Sulla scorta del lavoro precedentemente svolto, dunque, il presente disegno di legge, che istituisce una Commissione di inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia, si prefigge lo scopo di proseguire l'attività di individuazione e di indagine del fenomeno e di tutto quanto ad esso correlato, anche ricercando possibili legami con movimenti ed episodi degli «anni di piombo» e del terrorismo internazionale.

Una Commissione parlamentare di inchiesta che, tenendo conto delle verità raggiunte, continui a indagare, a sviluppare la ricerca e ad aiutare la riflessione, appare lo strumento più appropriato per fornire un contributo alla lotta alle nuove forme di terrorismo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere attività di ricerca sui possibili legami e sulle eventuali differenze tra i recenti fenomeni di terrorismo e quelli degli anni precedenti e sull'ambiente culturale e politico nel quale gli omicidi degli anni precedenti sono maturati, avvalendosi anche del lavoro di indagine svolto da analoghe commissioni d'inchiesta nelle precedenti legislature e della relativa documentazione acquisita;

b) svolgere attività di indagine sulla eventuale connessione tra il terrorismo italiano e il terrorismo internazionale;

c) monitorare l'attività dei movimenti eversivi;

d) accertare eventuali inadempienze da parte di apparati e strutture dello Stato nella lotta al terrorismo o nella tutela delle persone ritenute, fondatamente, a rischio.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro il medesimo termine. Entro un anno dalla sua costituzione il presidente può presentare una prima relazione.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui al comma 1, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare dei membri della Commissione stessa.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

*(Acquisizione di testimonianze,
atti e documenti)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. La Commissione ha il potere di:

a) acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri enti pubblici nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza;

b) ordinare, quando occorra, il sequestro di atti e documenti nonché accertamenti tecnici;

c) esaminare le persone che possano fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta.

4. Alla Commissione non può essere opposto segreto di Stato, d'ufficio, professionale o bancario sui procedimenti oggetto dell'attività d'inchiesta.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta, oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni e consulenze che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

